Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO DENOZZA

Seduta del 30/03/2021

FATTO

Il ricorrente ha stipulato in data 11.02.2015 un contratto di finanziamento - da rimborsare mediante cessione del quinto– identificato col numero ***612, estinto anticipatamente nel mese di marzo 2019, senza avere ricevuto il rimborso pro quota di tutti gli oneri non goduti.

Dopo aver presentato reclamo, riscontrato negativamente dall'intermediario, ha proposto ricorso chiedendo il rimborso di € 1.440,00 pari al *pro rata temporis* delle commissioni, più gli interessi legali e le spese per assistenza difensiva.
L'intermediario ha asserito che tutto ciò che spettava alla cliente a titolo di rimborso di costi/oneri è già stato alla stessa regolarmente restituito in sede di estinzione anticipata e non residua altro da rimborsare.
Le clausole contestate dalla cliente sono state ritemute legittime dalla giurisprudenza costante dell'ABF e dei giudici ordinari.
Con riferimento alla commissione dell'intermediario del credito, l'intermediario sostiene che le attività del medesimo sono limitate alla fase prodromica rispetto alla conclusione del contratto e che la commissione è stata già corrisposta all'intermediario stesso. Inoltre, rileva che l'eventuale assenza dall'Albo tenuto dall'OAM del nome dell'intermediario del credito non significa inabilitazione al servizio, ma soltanto che il detto intermediario del credito ha cessato la propria attività, con conseguente contestuale cancellazione dall''Albo. A tale commissione va quindi attribuita natura up front.

La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11.09.2019 – causa C-383/18 - non potrebbe mai avere "efficacia diretta nei rapporti tra privati (c.d. efficacia orizzontale), essendo detta efficacia limitata, per le direttive comunitarie sufficientemente precise ed incondizionate, ai rapporti tra autorità dello Stato inadempiente e i soggetti privati (c.d. efficacia verticale)"; l'intermediario ha svolto ulteriori considerazioni sulle implicazioni della citata pronuncia della Corte di Giustizia e della normativa comunitaria, cui si fa rinvio (cfr. ctd).
L'intermediario ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

Parte ricorrente allega il conteggio estintivo elaborato dopo la scadenza di 48 rate su 120 complessive e la relativa liberatoria.
Il Collegio richiama anzitutto i principi generali applicabili al caso di specie: (1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up front) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring,); (2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri upfront e recurring, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere considerato recurring. (3) l'importo da rimborsare deve essere determinato secondo un criterio proporzionale (4) altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente.
Il Collegio ricorda poi che sulle questioni oggetto del presente ricorso si è recentemente pronunciata la Corte di Giustizia che è stata chiamata a rispondere al seguente quesito del giudice del rinvio: "*se l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 debba essere interpretato nel senso che il diritto ad una riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto*". La Corte ha premesso che sul piano normativo il citato articolo 16 *"letto alla luce del considerando 39[1] di quest'ultima, prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. Per quanto riguarda la nozione di «costo totale del credito», l'articolo 3, lettera g), di detta direttiva la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili. Tale definizione non contiene dunque alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione*".
Inoltre, osservando il contesto di riferimento, la Corte ha affermato che *"..la direttiva 2008/48 .. mira a garantire un'elevata protezione del consumatore… Al fine di garantire tale protezione, l'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate ... non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti*".
Dal momento che:

- "*l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in*

considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto" e;

- per evitare "*il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito",* riducendo *"al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto*";
- considerato anche che è "*molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto*";
- avuto presente, infine, che "*includere nella riduzione del costo totale del credito i costi che non dipendono dalla durata del contratto non è idoneo a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito*" poiché "*l'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva … prevede, a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito*" e che "*nel caso di un rimborso anticipato .. il mutuante recupera in anticipo la somma data a prestito, sicché quest'ultima diventa disponibile per la conclusione.. di un nuovo contratto di credito*".

la Corte ha statuito che "*occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*".

Successivamente nella Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ABF ha enunciato il seguente articolato principio di diritto:

- ✓ "*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*"
- ✓ "*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*".

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi up front, si argomenta per tale fattispecie che:

"*non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi*.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato

utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento".

Deriva da quanto sopra che ai fini della risoluzione della presente controversia la distinzione tra costi *upfront* e costi *recurring*, nei termini in cui si è consolidata nella giurisprudenza dell'ABF, continua ad essere rilevante. La disciplina rispettivamente applicabile alle due fattispecie si distingue per il fatto che mentre i secondi sono soggetti al rimborso secondo il criterio *pro rata temporis*, i primi sono anch'essi soggetti a rimborso, ma secondo il diverso criterio cui si è fatto or ora cenno.

Venendo all'esame del caso di specie, va anzitutto rilevato, con riferimento alla commissione dell'intermediario del credito ed alla individuazione del soggetto che è intervenuto nel contratto come tale, che alla luce di quanto prodotto, risultano indicati due soggetti e precisamente:

a) un intermediario ex art. 106 del TUB ([A. F. SPA], iscritto all'Albo degli intermediari finanziari della Banca d'Italia.
b) un diverso soggetto, persona fisica, che si qualifica dal timbro come dipendente dell'intermediario A. F. Spa e che specifica l'iscrizione all'OAM indicando il relativo numero. Lo stesso ha operato il riconoscimento del Cliente ai sensi del D.Lgs. 231/2007.

Ciò detto, secondo i più recenti orientamenti condivisi dai Collegi, ai fini della qualificazione della clausola dell'intermediario del credito, se l'attività svolta dall'intermediario del credito viene delimitata alla fase di perfezionamento del finanziamento, la provvigione va qualificata quale costo *up front*, indipendentemente dal soggetto concretamente intervenuto, poiché la clausola non può reputarsi priva di descrizione. La stessa è dunque rimborsabile secondo il criterio della curva degli interessi.

In sintesi, e alla luce delle più recenti posizioni condivise da tutti i Collegi:

- le commissioni per il perfezionamento del finanziamento sono da considerare *upfront* e dunque rimborsabili secondo il criterio della curva degli interessi;
- la commissione di gestione è recurring, rimborsabile secondo il criterio pro rata temporis;
- le provvigioni all'intermediario del credito sono *upfront* e dunque rimborsabili secondo il criterio della curva degli interessi,
- spese di incasso quote sono *recurring*

Applicando allora ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *upfront* il criterio equitativo indicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 22.175,58	Tasso di interesse annuale	6,34%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	250,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	01/04/2015	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	39,11%

rate pagate	48	rate residue	72						
Oneri sostenuti				Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Commissione perfezionamento (a)				600,00	Upfront	39,11%	234,67		234,67
Commissione di gestione (b)				600,00	Recurring	60,00%	360,00	360,00	0,00
Provvigioni intermediario del credito ©				1.800,00	Upfront	39,11%	704,02		704,02
Spese di incasso (f)				207,60	Recurring	60,00%	124,56	124,56	0,00
								TOTALE:	938,69

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L'importo calcolato, in base alle vigenti Disposizioni ABF , deve essere arrotondato a E. 939,00.
Non può essere accolta la domanda relativa al rimborso delle spese di difesa stante la natura del giudizio avanti all'ABF e la serialità del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 939,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA